

Il valore del patto di non concorrenza

Gli Accordi Economici Collettivi hanno stabilito dei parametri precisi per calcolare l'indennità, prevista dalla legge, (art. 1751 bis c.c., modificato dall'art. 23 della legge comunitaria n. 422 del 29.12.2000), che compete all'agente vincolato dopo la risoluzione del rapporto.

Tale indennità, conti fatti, spesso risulta essere alquanto interessante.

Molti nostri iscritti ci hanno comunicato che le Case mandanti, al fine di ovviare alla liquidazione di tale consistente indennità, stanno proponendo a tutti i loro agenti di eliminare dai mandati individuali il patto di non concorrenza. Ci pare doveroso portare la vostra attenzione sull'entità dell'indennità alla quale rinuncereste qualora intendiate accettare la proposta di eliminare il patto di non concorrenza post-contrattuale dal vostro mandato.

Vi consigliamo di analizzare con i nostri funzionari, presso la nostra sede di via Tosoni a Brescia, attentamente la vostra singola situazione, valutando se l'indennità sia sufficiente a bilanciare l'inattività nella zona, nel settore e per il periodo individuati nel patto di non concorrenza.

In particolare, in caso di monomandato, l'agente per rispettare il patto sarebbe costretto a cambiare settore o zona di attività o peggio ancora a osservare un periodo di inattività totale, che lo penalizzerebbe sotto il profilo previdenziale.